



UNIONCAMERE

AC/RD

Ai Signori  
Segretari Generali  
delle Camere di commercio, industria,  
artigianato ed agricoltura  
**LORO SEDI**

VIA PEC

*e.p.c.* Ministero delle Imprese e del Made in Italy

- Dott. Giulio Mario Donato  
Div. VI del Sistema camerale

- All'Ufficio di gabinetto

- Al Dipartimento per i Servizi Interni,  
Finanziari, Territoriali e di Vigilanza

Oggetto: Imprese in amministrazione straordinaria. Deposito presso il registro delle imprese della prevista relazione amministrativo/patrimoniale semestrale

Si informa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato all'Unioncamere, con la richiesta di diffonderla alle Camere di commercio, la sua posizione in merito alla eventuale sottoposizione all'obbligo di deposito presso il competente registro delle imprese, della prevista relazione amministrativo/patrimoniale semestrale delle imprese sottoposte alla procedura dell'amministrazione straordinaria, la cui disciplina è contenuta nel decreto legislativo n. 270 del 1999, in attuazione della norma delegante.

Al riguardo giova ricordare che la disciplina appena richiamata perimetra una *«procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative delle attività aziendali, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'esercizio»* il cui presupposto oggettivo è fissato nella *«esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali»* ed alternativamente volta, sulla base di apposito programma, alla *«cessione a terzi dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa della durata di un anno che garantisca, per quanto possibile, la salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'unità operativa dei complessi da trasferire»*, ovvero alla *«ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma della durata di due anni volto al risanamento dell'impresa»*. L'impossibilità dei predetti esiti determina la conversione della procedura in "liquidazione giudiziale".

L'art. 36, comma 1, del citato decreto stabilisce poi che *«per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario»*.



Il Ministero rileva che l'articolo 40 del decreto prescrive, al comma 1-bis, che *«il commissario straordinario redige ogni sei mesi una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione in conformità a modelli standard stabiliti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministero dello sviluppo economico. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa al predetto Ministero con modalità telematiche ed è depositata in cancelleria»*. L'omologa disposizione di cui all'articolo 205 del regio decreto n. 267 del 1942 prevede, all'ultimo periodo del secondo comma, che *«copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni»*.

Si pone quindi la questione della eventuale applicabilità di questa disposizione alla procedura di amministrazione straordinaria, alla luce della già richiamata norma di rinvio posta dall'articolo 36, comma 1.

Al riguardo il Ministero osserva che, nell'introdurre un rinvio alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa (in quanto compatibili, e sostituendo al commissario liquidatore il commissario straordinario), la disposizione menzionata circoscrive il richiamo a *«quanto non previsto dal presente decreto»*: atteso che in relazione alla fattispecie in esame, la disciplina della amministrazione straordinaria, di cui al più volte menzionato decreto legislativo n. 270 del 1999, reca una disposizione puntuale, il Ministero non ritiene che si concretizzino i presupposti per il ricorso alla applicazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, mediata dalla norma di rinvio di cui al predetto articolo 36, comma 1.

A parere del Ministero, pertanto, l'interpretazione sistematica delle disposizioni vigenti porta a ritenere che la relazione semestrale redatta dal commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 270 del 1999, non sia soggetta all'obbligo di trasmissione per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, né in generale alle cennate disposizioni di cui agli articoli 205 del regio decreto n. 267 del 1942 e 306 del decreto legislativo n. 14 del 2019.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Tripoli